

Civile Ord. Sez. L Num. 11096 Anno 2026  
Presidente: TRICOMI IRENE  
Relatore: GARRI GUGLIELMO  
Data pubblicazione: 25/04/2026

Oggetto

PUBBLICO  
IMPIEGO  
POSIZIONE  
ORGANIZZATIVA

**R.G.N. 29837/2022**

Cron.

Rep.

Ud. 03/02/2026

CC

### **ORDINANZA**

sul ricorso 29837-2022 proposto da:

C/ SALVATORE, rappresentato e difeso dagli avvocati

**- ricorrente -**

**contro**

COMUNE DI BICCARI, in persona del Sindaco pro tempore,  
rappresentato e difeso dall'avvocato

;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 1223/2022 della CORTE D'APPELLO di  
BARI, depositata il 24/06/2022 R.G.N. 1715/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio  
del 03/02/2026 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO GARRI.

## **FATTI DI CAUSA**

1. Il Tribunale di Foggia accoglieva la domanda di Salvatore C. dipendente del Comune di Biccari, ente locale privo di personale con qualifica dirigenziale, inquadrato nella categoria D con qualifica di "specialista in attività amministrative" il quale aveva lamentato l'illegittima revoca ante tempus dell'incarico di posizione organizzativa di "Responsabile del settore o area Affari Generali" operata dal Comune mediante decreto sindacale del 19 ottobre 2001.

1.2 Il Tribunale, per quel che interessa in questa sede, riteneva l'illegittimità della revoca in quanto non giustificata dalla sussistenza dei necessari mutamenti organizzativi, quali presupposti legali e contrattuali per poterla disporre in assenza dello specifico accertamento di risultati negativi.

Ad avviso del giudice di primo grado, le circostanze costituite dal fatto che il Segretario Comunale, al quale la posizione organizzativa era stata conferita al posto del ricorrente, avrebbe svolto la sua attività contrariamente al passato soltanto presso il Comune di Biccari e che il ricorrente avrebbe svolto per 18 ore mensili il proprio servizio presso il Piano Sociale di Zona non erano riconducibili alla nozione di "mutamenti organizzativi" non essendo emerso alcun nuovo modello organizzativo dell'Ente; inoltre, non poteva ritenersi idonea a giustificare la revoca della posizione organizzativa la necessità di conseguire un risparmio di spesa.

2. La Corte di appello di Bari riformava la sentenza ritenendo, viceversa, sussistenti i mutamenti organizzativi idonei a

legittimare la scelta adottata con il decreto sindacale del 19 ottobre 2011.

2.1 In primo luogo, la Corte distrettuale riteneva legittimo l'operato dell'Ente, nella misura in cui aveva ritenuto riconducibile al mutamento organizzativo la circostanza che, a partire dal 1° settembre 2011, il segretario comunale fosse chiamato a svolgere il suo incarico presso il Comune di Biccari "a tempo pieno" (e non più in convenzione con altro ente locale), quale fatto sopravvenuto capace di incidere profondamente sull'organizzazione dell'ente dando la possibilità a quest'ultimo di sfruttare appieno un'importante risorsa prima condivisa con altra istituzione.

2.2 In secondo luogo, la Corte territoriale rilevava la sussistenza del mutamento organizzativo, altresì, dalla sensibile riduzione dell'orario destinato all'espletamento del lavoro presso il Comune da parte del C. in quanto applicato per 18 ore settimanali al Piano Sociale di Zona presso il Comune di Lucera, perché aveva ridotto notevolmente la possibilità del dipendente di impiegare le proprie energie lavorative a beneficio dell'Ente.

Ad avviso della Corte, inoltre, il livello particolarmente elevato di complessità e responsabilità riconducibile alla posizione organizzativa era difficilmente compatibile con il predetto considerevole impegno orario settimanale, se posto in correlazione alla acquisita disponibilità a tempo pieno del segretario comunale, con conseguente legittimità della scelta di revoca adottata ante tempus.

Infine, a giudizio della Corte, la nozione di “mutamenti organizzativi” andava calibrata nel contesto di un piccolo comune in cui anche alcune sopravvenute modifiche circa l’impegno lavorativo dei dipendenti possono giustificare la revoca della posizione organizzativa, qualora le stesse incidano sulle attività connesse a tale posizione senza che sia necessaria l’adozione di un nuovo modello organizzativo con conseguente ricollocazione delle funzioni.

3. Avverso la sentenza di appello domanda la cassazione Casasanta con ricorso assistito da un motivo cui resiste con controricorso il Comune di Biccari.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con il primo ed unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 165/01, dell’art. 9 CCNL 31/3/1999 del Comparto Enti Locali, dell’art. 8, comma 1 lett. a) e comma 2 del CCNL 31/03/1999, degli artt. 89 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il ricorrente contesta la decisione impugnata che ha ritenuto sussistenti mutamenti organizzativi richiamati dall’art. 9 comma 3 del CCNL del 1999 ai fini della ritenuta legittimità della scelta di revocare ante tempus la posizione organizzativa ad esso lavoratore.

Ciò in quanto i mutamenti organizzativi si riferirebbero agli atti organizzativi di carattere generale con i quali viene esercitato un potere di natura autoritativa e non di natura gestionale come il conferimento e/o la revoca di un incarico dirigenziale per la posizione organizzativa.

A tal fine richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo cui "In materia di Enti locali, la revoca anticipata dell'incarico dirigenziale per ragioni organizzative, prevista dalla contrattazione collettiva, deve essere adottata con atto formale e richiede una motivazione esplicita, fondata su ragioni attinenti il settore cui è preposto il dirigente" (Cass. 22926/22; Cass. 2972/2017; Cass. 19009/2010).

Più precisamente ad avviso del ricorrente i mutamenti organizzativi richiamati dall'art. 9 citato sono quelli di carattere oggettivo che attengono agli atti di macro-organizzazione come richiamati dall'art. 2 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 che ricomprendono la definizione delle linee fondamentali di organizzazione degli uffici, l'individuazione degli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della totalità dei medesimi e la determinazione delle relative dotazioni organiche.

Pertanto, in assenza di un atto di macro-organizzazione non può ritenersi sussistente un legittimo mutamento organizzativo ai fini della revoca ante tempus dell'incarico di posizione organizzativa.

In sintesi, sostiene che i mutamenti organizzativi cui farebbe riferimento l'art. 9, cit., si riferirebbero agli atti di macro-organizzazione incidenti sull'assetto organizzativo e strutturale dell'ente, previsti dall'art. 2 d. lgs. n. 165, cit., mentre nella specie in assenza di atto di macro-organizzazione la scelta di revoca non sarebbe consentita.

2. Il motivo è inammissibile.

2.1 Questa Corte (Cass. n. 22296/2022) ha affermato in ordine all'art. 9 del CCNL 31.3.1999, Enti locali, integrativo della disciplina normativa primaria che stabilisce, al comma 3: «Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi»; che la revoca di un incarico possa scaturire o da un procedimento disciplinare o dal mancato raggiungimento degli obiettivi o da esigenze riorganizzative adeguatamente motivate; quanto, in particolare, alle ragioni riorganizzative, la revoca anticipata dell'incarico dirigenziale per tali esigenze, pur prevista dalla contrattazione collettiva, deve essere adottata però con un atto formale e richiede una motivazione esplicita, fondata su ragioni attinenti al settore cui è preposto il dirigente (cfr. Cass. 6.10.2020, n. 21482; Cass. 3 febbraio 2017, n. 2972).

2.2 Orbene, la giurisprudenza di legittimità, peraltro citata dal ricorrente, non richiede che i mutamenti organizzativi siano disposti con atti di macro-organizzazione, ma che le esigenze riorganizzative siano adeguatamente motivate.

2.3 Nel caso di specie la motivazione a livello organizzativo sussiste e l'accertamento di merito della Corte d'Appello del decreto sindacale non è sindacabile in cassazione.

3. In conclusione, il ricorso è inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza.

4. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni

processuali richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al rimborso di € 3.500,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro del 03/02/2026.

Il Presidente  
Irene Tricomi